

# L'ECONOMISTA

GAZZETTA SETTIMANALE

SCIENZA ECONOMICA, FINANZA, COMMERCIO, BANCHI, FERROVIE INTERESSI PRIVATI

Anno XIII - Vol. XVII

Domenica 21 Febbraio 1886

N. 616

## LA LEGGE INTORNO ALLE COALIZIONI E AGLI SCIOPERI

Come i nostri lettori sanno, fino dal 1883 pendeva davanti alla Camera un progetto di legge Depretis-Savelli-Berti. Esso era stato esaminato da una Commissione parlamentare, che lo modificò in qualche parte, come risulta dalla relazione dell'on. di San Giuliano.

Alla fine quella proposta è stata portata alla pubblica discussione della Camera, della qual cosa noi siamo soddisfatti, dappoichè essa costituisce evidentemente un progresso sulle disposizioni tuttora vigenti del Codice Penale italiano.

Si sa che queste consistono in sostanza in ciò che riguardano lo sciopero come un titolo di reato, tutte le volte che la causa non ne appaia ragionevole agli occhi del giudice. Onde lo sciopero può essere punito, ed è stato più volte effettivamente punito, anco quando non sia accompagnato da alcun atto di violenza o altrimenti delittuoso di per sè. Ora è innegabile che una tale legislazione pecca contro la giustizia, inquantochè ai lavoranti si urbani che agricoli dev'esser lecito di abbandonare il lavoro, come ai principali è lecito di chiudere le officine o ai proprietari di licenziare i lavoratori. E se la coalizione fra industriali e proprietari è un fatto permesso, dev'essere egualmente permessa la coalizione dei lavoranti.

La proposta in questione, pertanto, come giustamente notava nella discussione generale l'on. guardasigilli, mette capitale e lavoro sul terreno del diritto comune, perchè riconosce la libertà delle coalizioni e degli scioperi e si limita a punire certi atti di per sè delittuosi, come vedremo fra breve.

Fra le obiezioni che si sono fatte appunto nella discussione generale, v'è stata quella che non c'è bisogno di una legge speciale e basta il Codice penale. E in massima noi pensiamo che quella obiezione sia giusta. Fare leggi speciali è male quando non sia necessario, tanto più che si corre il rischio di contraddire ai principii generali, che informano la legislazione. Ma ogni regola ha le sue eccezioni. Qui ad es: abbiamo che fare con una condizione di fatto, di cui bisogna tener conto. Abbiamo cioè da un lato il Codice penale italiano colle disposizioni di cui sopra, dall'altro il Codice toscano, che si limita a punire la violenza. L'unificazione della legislazione penale verrà, ma intanto è un pezzo che si aspetta. Ora mentre il Parlamento fa il suo comodo, il primo di quei Codici continua ad aver vigore in tutta Italia, eccetto la Toscana, e noi non sappiamo se, per dirne una, tutti quei contadini

dell'Alta Italia, i quali subirono qualche mese di carcere preventivo e poi furono rimessi in libertà, appunto perchè non si erano resi rei di alcuna violenza — se tutti quei contadini, diciamo, consentirebbero nella opinione di quegli onerevoli, che son disposti ad attendere, trattandosi di cosa che non li tange. L'on. Musini e l'on. Maffi hanno trovato che la legge proposta peggiora la condizione dei lavoranti. Ricordiamo che l'on. Maffi, essendo membro della Commissione, aveva fatto un voto di scissura, nel quale sosteneva fino d'allora che dal momento che il legislatore non sapeva trovare il termine giuridico per colpire la disparità di condizioni fra capitale e lavoro, una legge di questo genere sarebbe stata sempre una violazione della libertà del lavoro (?). — E concludeva allora come ora: si proclami la libertà delle coalizioni, e i conflitti tra capitale e lavoro diverranno meno aspri e le società di resistenza diverranno società conciliatrici. Per gli atti colpevoli, basta il diritto comune. Ma il progetto non proclama appunto la libertà delle coalizioni e degli scioperi? E perchè questa, come avvenne in Inghilterra, non spianerebbe la via alla conciliazione?

Ben venga dunque per noi la legge per tanto tempo invocata invano. Essa si limita a punire le violenze, le minacce e i *raggiri fraudolenti*. La Commissione non ha trovata abbastanza chiara questa ultima espressione che in Senato fu sostituita già in occasione di una discussione sopra un nuovo progetto di codice penale alla frase anche più elastica di *colpevoli artifizii*, e ha preferito dire violenze o minacce contro le persone o le proprietà (e in ciò si accosta al Codice Civile in quanto le riguarda in certi casi come causa di annullamento dei contratti) aggiungendo: «... o tragga scientemente altri in errore, sorprendendo la sua buona fede.» L'espressione *raggiri fraudolenti* è stata nuovamente ripresa, aggiungendo però *sorprendendo o ingannando la sua buona fede* per impedire ecc. Crediamo che avrebbe giovato enumerare tassativamente gli atti che possono ritenersi fraudolenti, essendo chiaro che qui frode significa semplicemente inganno ed essendo d'altra parte fuori di discussione che mentre in materia civile si può procedere per estensione e per analogia, dev'essere precisamente l'opposto in materia penale, dove un fatto che apparisse delittuoso dovrebbe andare impunito se il legislatore non l'avesse espressamente contemplato.

Nel momento in cui scriviamo, la Camera ha già approvato il disegno di legge e quindi non ci fermiamo ormai sulle speciali disposizioni, per quanto qualche considerazione potrebbe farsi intorno alle pene di fronte a quelle comminate dalle leggi straniere.